REGOLAMENTO (CE) N. 1386/2002 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2002

recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (1), modificato dai regolamenti (CE) n. 1264/1999 e (CE) n. 1265/ 1999 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo H, paragrafo 4, dell'allegato II,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/94, gli Stati membri adottano una serie di misure intese a garantire che il Fondo di coesione (in prosieguo: «il Fondo») sia utilizzato in modo efficiente, regolare e conforme al principio di sana gestione finan-
- A tale scopo, gli Stati membri forniscono orientamenti (2)appropriati sull'organizzazione delle pertinenti funzioni degli organismi responsabili dell'esecuzione dei progetti, della certificazione delle spese, nonché della gestione e del coordinamento generali delle operazioni relative al Fondo di coesione negli Stati membri interessati.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1164/94 dispone che gli Stati membri collaborino con la Commissione per garantire la disponibilità di sistemi di gestione e di controllo che funzionino correttamente e che forniscano il supporto necessario per l'esecuzione dei controlli, anche a campione.
- Al fine di armonizzare i requisiti relativi alla certificazione delle spese dichiarate per i pagamenti del Fondo, è necessario determinare il contenuto di tale certificazione e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui si fonda.
- Al fine di consentire alla Commissione di effettuare i controlli di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1164/94, gli Stati membri devono fornirle, su richiesta, i dati che gli organismi responsabili dell'esecuzione dei progetti nonché della gestione e del coordinamento generale delle operazioni del Fondo richiedono per lo svolgimento dei compiti di gestione, di sorveglianza e di valutazione di cui al suddetto regolamento. È necessario definire il contenuto di tali dati, nonché il formato e i mezzi di trasmissione dei documenti in formato elettronico, qualora i dati siano trasmessi in detto formato. La Commissione deve garantire la riservatezza e la sicurezza sia dei dati informatizzati, sia di quelli in altro formato.
- Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96

- del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregola-
- Il presente regolamento deve altresì applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore (4).
- Occorre stabilire le modalità di applicazione della procedura prevista all'articolo H dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, incluse quelle relative alla ripetizione dell'indebito, alla restituzione alla Commissione e agli interessi di mora,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e campo di applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito del Fondo di coesione (in prosieguo: «il Fondo») per le azioni ammissibili in forza dell'articolo 3 del suddetto regolamento e alle quali il contributo è stato originariamente erogato dopo il 1º gennaio 2000, nonché riguardo al procedimento di rettifica finanziaria di tali contributi.

CAPO II

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 2

- Gli Stati membri provvedono a che i seguenti organismi e autorità ricevano orientamenti appropriati riguardo ai sistemi di gestione e di controllo necessari ai fini di una sana gestione del Fondo secondo i principi e le norme generalmente ricono-
- a) gli organismi responsabili dell'esecuzione dei progetti a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1164/94 (in prosieguo: «enti di attuazione»);

⁽¹) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. (²) GU L 161 del 26.6.1999, pagg. 57 e 62.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. (4) GU L 191 del 27.7.1994, pag. 9.